

Bruxelles, 10 febbraio 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0256 (COD)

5824/1/15
REV 1

EUROJUST 21
EPPO 12
CATS 18
COPEN 23
CODEC 132

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	5142/15 EUROJUST 2 EPPO 1 CATS 1 COPEN 2 CODEC 26
n. doc. Comm.:	12566/13 EUROJUST 59 EPPO 4 CATS 36 COPEN 109 CODEC 2163
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) - Testo dei considerando

Si allega per i delegati il testo dei considerando riveduto dalla presidenza per tenere conto dei negoziati svolti finora e delle osservazioni scritte della Commissione e degli Stati membri.

Il testo riveduto e i nuovi considerando inseriti in quanto parte dell'orientamento generale parziale sono evidenziati in ***corsivo grassetto***, il testo soppresso è indicato con [...] e il testo aggiunto figura in ***grassetto***.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

[...] deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI¹ del Consiglio quale organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. La decisione 2003/659/GAI² del Consiglio e la decisione 2009/426/GAI³ del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust hanno modificato il quadro giuridico di Eurojust.

¹ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

² GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44.

³ GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

- (2) L'articolo 85 del trattato prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone inoltre che siano fissate le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
- (3) L'articolo 85 del trattato stabilisce altresì che Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

(3 bis)⁴

(3 ter) Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2002/187/GAI e della decisione 2009/426/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, dette decisioni siano sostituite integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

[(4) [...]

(5) [...]⁵

⁴ Ora (9 bis).

⁵ [...]

- (6) Affinché Eurojust possa assolvere il suo compito e sviluppare tutto il suo potenziale nella lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, è necessario rafforzarne le funzioni operative riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri nazionali, e potenziarne la dimensione europea facendo partecipare la Commissione [...] al **comitato esecutivo** dell'Agenzia e associando maggiormente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle sue attività.
- (7) [...] Il presente regolamento dovrebbe [...] **pertanto determinare** le modalità dell'associazione parlamentare, modernizzare la struttura di Eurojust e [...] **semplificarne** l'attuale quadro giuridico, mantenendo quegli elementi che sono risultati efficaci per il funzionamento di Eurojust.
- (8)⁶ [...].
- (9) Occorre definire le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri per le quali Eurojust è competente. Vanno altresì precisati i casi che non interessano due o più Stati membri ma che richiedono un'azione penale su basi comuni.[...]
- (9 bis) "Azione penale su basi comuni" si riferisce a casi di azioni penali e indagini che possono interessare soltanto uno Stato membro ed un paese terzo qualora sia stato concluso un accordo [...] o qualora vi sia una necessità specifica di coinvolgere Eurojust. Può altresì riferirsi a casi che interessano uno Stato membro e l'Unione⁷.*

⁶ (spostato al considerando 39 ter).

⁷ Ex considerando 3 bis dell'orientamento generale parziale.

- (10) Quando esercita funzioni operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio. *Nell'agire di propria iniziativa, Eurojust può assumere un ruolo più proattivo nel coordinamento di casi, ad esempio prestando sostegno alle autorità nazionali nelle loro indagini e azioni penali. Ciò può comprendere il coinvolgimento di Stati membri inizialmente non ricompresi nel caso e l'individuazione di collegamenti tra casi sulla base delle informazioni trasmesse da Europol, OLAF e [...] autorità nazionali [...]. In tale contesto, Eurojust ha inoltre la possibilità di elaborare linee guida, documenti orientativi e analisi dell'attività operativa nel quadro del suo lavoro strategico. Quando agisce di sua iniziativa, esso dovrebbe agire in conformità del presente regolamento*⁸.
- (10 bis) Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare anche sostegno a indagini che interessano unicamente lo Stato membro in questione, ma che hanno ripercussioni a livello di Unione. *Esempi di casi che hanno ripercussioni a livello di Unione includono quelli in cui è coinvolto un membro di un'istituzione o di un organismo dell'UE. Vi sono ricompresi anche i casi che coinvolgono un numero significativo di Stati membri e che potrebbero richiedere una risposta europea coordinata*⁹.
- (11) Per garantire che Eurojust possa prestare sostegno e coordinare le indagini transfrontaliere in maniera adeguata, è necessario che tutti i membri nazionali dispongano degli stessi poteri operativi **in relazione al loro Stato membro di origine** per cooperare tra loro e con le autorità nazionali in modo più efficace. Ai membri nazionali dovrebbero essere conferiti quei poteri che permettono a Eurojust di adempiere adeguatamente al suo compito: accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali [...], contattare direttamente le autorità competenti e scambiare informazioni con loro. [...] [...] **I membri nazionali dovrebbero mantenere i poteri derivanti dalla loro funzione di autorità nazionali.**

⁸ Testo aggiuntivo approvato nell'ambito dell'orientamento generale parziale.

⁹ Il considerando 10 bis rientra nell'orientamento generale parziale.

- (11 bis) **Inoltre, i membri nazionali possono, d'intesa con l'autorità nazionale competente o in casi urgenti, disporre misure investigative e consegne controllate, emettere ed eseguire richieste di assistenza e riconoscimento reciproco e partecipare alle squadre investigative comuni. In linea di principio, tuttavia, tali poteri dovrebbero essere esercitati dall'autorità nazionale competente.**¹⁰
- (12) È necessario dotare Eurojust di una struttura amministrativa e di gestione che gli consenta di svolgere i suoi compiti in modo più efficace e che rispetti i principi applicabili alle agenzie dell'Unione, preservandone nel contempo le specificità e salvaguardandone l'indipendenza quando esercita le funzioni operative. A tal fine, occorre chiarire le funzioni dei membri nazionali, del collegio e del direttore amministrativo e istituire un comitato esecutivo.
- (13) È opportuno distinguere chiaramente tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio, riducendo al minimo gli oneri amministrativi dei membri nazionali in modo che si concentrino sulle attività operative di Eurojust. I compiti di gestione del collegio dovrebbero comprendere, in particolare, l'adozione dei programmi di lavoro di Eurojust, del bilancio, della relazione annuale di attività, [...] e degli accordi di lavoro con i partner. È opportuno che il collegio funga da autorità che ha il potere di nomina nei confronti [...] del direttore amministrativo. **Il collegio dovrebbe inoltre adottare il regolamento interno di Eurojust. Dato che tale regolamento potrebbe influenzare le attività giudiziarie degli Stati membri, è di estrema importanza conferire al Consiglio poteri di esecuzione per l'approvazione dello stesso.**
- (14) Al fine di migliorare la governance di Eurojust e semplificare le procedure, occorre istituire un comitato esecutivo che assista il collegio nelle funzioni di gestione e consenta un processo decisionale snello per le questioni strategiche e non operative.
- (15) La Commissione dovrebbe essere rappresentata [...] in sede di comitato esecutivo, per garantire la sorveglianza non operativa e l'orientamento strategico di Eurojust.

¹⁰ Nell'orientamento generale parziale si è convenuto di inserire un considerando a tal fine.

- (16) Al fine di assicurare l'efficiente gestione corrente di Eurojust, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore e risponda al collegio [...]. Il direttore amministrativo dovrebbe preparare e attuare le decisioni del collegio e del comitato esecutivo.
- (16 bis) Il collegio dovrebbe eleggere tra i membri nazionali un presidente e due vicepresidenti con mandato di quattro anni. Quando un membro nazionale è eletto a una delle suddette funzioni, lo Stato membro interessato può distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata all'ufficio nazionale e chiedere una compensazione dal bilancio di Eurojust.**
- (16 ter) *Per "persone adeguatamente qualificate" si intendono persone che dispongono delle qualifiche e dell'esperienza necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti per garantire l'efficace funzionamento degli uffici nazionali. A tal fine, esse possono avere lo status di aggiunto o assistente ai sensi dell'articolo 7 o, in alternativa, possono esercitare una funzione più amministrativa o tecnica. Ciascuno Stato membro può decidere in merito ai propri requisiti al riguardo.*
- (16 quater) Poiché la determinazione del sistema di compensazione incide sul bilancio, il presente regolamento dovrebbe conferire al Consiglio poteri di esecuzione per determinare tale sistema.**
- (17) Occorre istituire un coordinamento permanente all'interno di Eurojust che ne assicuri la disponibilità permanente e la capacità di intervenire in casi urgenti. Ciascuno Stato membro dovrebbe fare in modo che i propri rappresentanti siano in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

- (18) È opportuno istituire sistemi di coordinamento nazionale Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro svolto dai corrispondenti nazionali di Eurojust, dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra¹¹, con decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi¹² e con decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione¹³ **e, ove del caso, da qualsiasi altra autorità giudiziaria competente.**
- (19) Per stimolare e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale è fondamentale che Eurojust riceva dalle autorità nazionali le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal fine, occorre che queste informino i rispettivi membri nazionali della costituzione e dei risultati delle squadre investigative comuni, dei casi di competenza di Eurojust riguardanti direttamente almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri e, in determinate circostanze, dei conflitti di giurisdizione, delle consegne controllate e delle ripetute difficoltà di cooperazione giudiziaria.
- (20) ***Mentre il trattamento dei dati personali presso Eurojust rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁴, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità dello Stato membro e il trasferimento di tali dati a Eurojust rispondono alla convenzione del Consiglio d'Europa 108 [sostituire con la direttiva pertinente in vigore al momento dell'adozione].***

¹¹ GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

¹² GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

¹³ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38.

¹⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(20 bis) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili presso Eurojust siano rafforzate e informate ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001¹⁵. Poiché la dichiarazione 21, allegata al trattato, riconosce la specificità del trattamento dei dati personali nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale, le norme di protezione dei dati applicabili presso Eurojust [...] potrebbero essere specifiche [...] e allineate a quelle di altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione giudiziaria nell'Unione, in particolare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati¹⁶.

(20 ter) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Eurojust dovrebbe provvedere affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. Eurojust dovrebbe essere tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possano servire per monitorare i trattamenti.

(20 quater) È opportuno che Eurojust designi un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire il controllo interno sulla protezione dei dati e di aiutarlo nel monitoraggio del rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace.

¹⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹⁶ *Si presume che il progetto di direttiva (che è parte integrante del pacchetto sulla protezione dei dati, doc. 5833/12) sia adottato prima del regolamento Eurojust. In caso contrario, un riferimento più generale alla legislazione dell'Unione sarà inserito in una fase successiva.*

(20 quinquies) Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali operativi dovrebbero monitorare la liceità dello scambio di tali dati tra gli Stati membri ed Eurojust. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe vigilare sulla liceità del trattamento dei dati da parte di Eurojust, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza.

(20 sexies) Le competenze delle autorità di controllo nazionali non dovrebbero comprendere il trattamento dei dati personali quando gli organi giurisdizionali esercitano le loro funzioni al fine di preservare l'indipendenza della magistratura nell'esercizio di tali funzioni, compreso il processo decisionale. Il controllo di tali trattamenti di dati può essere affidato a organismi specifici appartenenti al sistema giudiziario dello Stato membro in questione, che dovrebbero in particolare vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento, sensibilizzare i giudici sugli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e occuparsi dei reclami derivanti da tali trattamenti.

(20[...] septies) È importante garantire un controllo rafforzato ed efficace di Eurojust e assicurare che il garante europeo della protezione dei dati disponga delle idonee competenze nel settore della protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria allorché assume la responsabilità del controllo della protezione dei dati di Eurojust. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare strettamente tra loro su temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Per assicurare il mantenimento delle competenze specialistiche, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe cooperare con le autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni, sulla base del presente regolamento e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, [...] al fine di impiegare le loro competenze ed esperienza [...], nel contempo sfruttando al massimo le risorse disponibili e mettendo in comune le competenze sia a livello nazionale che di Unione.

- (20[...] octies) Per agevolare la loro cooperazione, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero riunirsi periodicamente in sede di consiglio di cooperazione, il quale dovrebbe emettere pareri, orientamenti, raccomandazioni e formulare buone prassi su questioni varie che richiedono la partecipazione nazionale.
- (20 [...] nonies) [...] Nei casi in cui Eurojust tratta [...] dati personali "non operativi", non collegati ad indagini penali, il trattamento di tali dati dovrebbe essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.
- (20 [...] decies) È opportuno che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e compia i relativi accertamenti. [...] L'autorità di controllo dovrebbe informare gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole.
- (20 [...] undecies) Ai sensi del regolamento 45/2001, [...] ciascuna persona fisica dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale contro le decisioni del garante europeo della protezione dei dati che la riguardano.
- (21) Quando Eurojust trasferisce dati personali **operativi** a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale [...] in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218 del trattato, le adeguate garanzie offerte per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche devono assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.
- (22) Eurojust dovrebbe essere autorizzato a trattare determinati dati **operativi** di persone sospettate, in base [...] **alla legislazione** nazionale degli Stati membri interessati, di aver commesso un reato di competenza di Eurojust o di avervi partecipato, o condannate per un siffatto reato. Non è previsto che Eurojust effettui raffronti automatizzati dei profili DNA o delle impronte digitali.

- (23) **In casi eccezionali**, Eurojust dovrebbe **poter** [...] prolungare i termini per la conservazione dei dati personali **operativi** per il conseguimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del principio di limitazione delle finalità applicabile al trattamento dei dati personali nel contesto di tutte le sue attività. Le decisioni in tal senso dovrebbero essere prese avendo considerato attentamente tutti gli interessi in gioco, anche degli interessati. La decisione di prorogare i termini per il trattamento dei dati personali, qualora il termine di prescrizione dell'azione penale sia scaduto in tutti gli Stati membri interessati, andrebbe presa soltanto quando sussiste un'esigenza specifica di assistenza ai sensi del presente regolamento.
- (24) Eurojust deve intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, basati sulla concertazione e sulla complementarità. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a chiarirne i ruoli rispettivi e le relazioni reciproche, preservando nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea.
- (25) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, occorre che Eurojust mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi e agenzie dell'Unione, [...], con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
- (26) Per potenziare la cooperazione operativa tra Eurojust e Europol e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso dei due organismi, è necessario che Eurojust consenta a Europol di accedere ai dati a sua disposizione [...] **in base a un sistema "hit/no hit"**.
- (26 bis) È opportuno che Eurojust ed Europol provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto le rispettive missioni e i rispettivi mandati e gli interessi degli Stati membri. In particolare Europol ed Eurojust dovrebbero tenersi reciprocamente informati sulle attività che comportino il finanziamento delle squadre investigative comuni.*
- (27) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust deve poter scambiare dati personali **operativi** con gli altri organismi dell'Unione.

- (28) È opportuno prevedere che Eurojust distacchi magistrati di collegamento in paesi terzi per raggiungere obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati dagli Stati membri sulla base dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁷.
- (29) È necessario prevedere che Eurojust possa coordinare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora queste riguardino un'unica indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati membri.
- (30) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Eurojust disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine. Occorre che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (31) Al fine di aumentare la trasparenza e il controllo democratico di Eurojust è necessario stabilire meccanismi per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. Ciò non dovrebbe pregiudicare il principio di indipendenza per quanto riguarda i provvedimenti presi in determinati casi operativi o l'obbligo del segreto e della riservatezza.
- (32) È opportuno valutare periodicamente l'applicazione del presente regolamento.

(32 bis) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dovrebbe applicarsi ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust. I documenti attinenti ai compiti operativi dovrebbero essere esclusi a motivo del rischio intrinseco che la divulgazione dei documenti pregiudichi le indagini e i procedimenti delle autorità giudiziarie degli Stati membri¹⁸.

¹⁷ GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

¹⁸ Considerando 32 bis approvato nell'ambito dell'orientamento generale parziale.

- (33) A Eurojust deve applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹⁹.
- (34) A Eurojust deve applicarsi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²⁰.
- (35) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento di Eurojust nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale Eurojust e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. [...]
- (36) Poiché l'Agenzia Eurojust istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI, è opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall'unità Eurojust istituita con la suddetta decisione rimangano in vigore.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹⁹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

²⁰ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(38) [...] **A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis paragrafo 1 del** protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo**, l'Irlanda e il Regno Unito [...] non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. [...]

(39) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(39 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 5 marzo 2014.

(39 ter) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

5824/1/15 REV 1
ALLEGATO